

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
dell'Emilia-Romagna

Ai Gestori delle scuole paritarie dell'Emilia-
Romagna

Ai Gestori delle scuole iscritte al Registro delle
scuole non paritarie dell'Emilia-Romagna

Ai Direttori Generali delle Aziende USL
dell'Emilia-Romagna

e p.c.

Al Dirigenti dell'Ufficio di Ambito Territoriale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-
Romagna

Oggetto: ADEMPIMENTI VACCINALI – A.S. 2021/2022; applicazione procedura semplificata ai sensi della Legge 119/2017.

In relazione agli adempimenti vaccinali previsti dalla normativa vigente, l'amministrazione Centrale del Ministero dell'Istruzione, con nota del 12 novembre 2020, n. 20651, relativa a "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021", al punto 2.1 richiama l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sull'attuazione delle misure di semplificazione previste dall'art. 3 bis del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, tuttora vigente, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinali, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"¹.

Ad oggi, non risultano modifiche rispetto agli anni scorsi, pertanto, i genitori non sono tenuti a presentare il certificato vaccinale al momento dell'iscrizione.

Anche per l'anno scolastico 2021/2022, si confermano le indicazioni formulate negli anni precedenti, richiamate in nota², inerenti agli scambi degli elenchi fra scuole e Aziende USL regionali richiamate nel seguito:

¹ 2.1 Nota Iscrizioni MI 12 novembre 2020, n. 20651 - Adempimenti vaccinali - Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni della Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive, e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.

² <https://www.istruzioneer.gov.it/2020/05/26/adempimenti-vaccinali-a-s-2020-2021/>

1. In riferimento all'art. 3 bis Legge 119/2017 "Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019", *"i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, **entro il 10 marzo 2021** l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati"*;
2. In riferimento all'art. 3 bis Legge 119/2017 sopra citata *"le Aziende USL territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il **10 giugno 2021**, gli elenchi [...] completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni [...] e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'Azienda USL competente"*;
3. In riferimento all'art. 3 bis Legge 119/2017 sopra citata, *"nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi [...], i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il **10 luglio 2021**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse [...] o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda USL territorialmente competente;*
4. In riferimento all'art. 3 bis Legge 119/2017 sopra citata, ***entro il 20 luglio 2021**, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione [di cui sopra] pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla Azienda USL che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza [...]"*;
5. le Aziende USL territorialmente competenti avranno cura di restituire gli elenchi, tempestivamente, in tempi compatibili con l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e comunque **entro il termine del 31 luglio 2021**;

<https://www.istruzioneer.gov.it/2019/03/04/adempimenti-vaccinali-procedura-semplificata-a-s-2019-20-e-attestazioni-a-s18-19/>

<https://www.istruzioneer.gov.it/2018/07/09/adempimenti-vaccinali-nuove-indicazioni-operative/>

<https://www.istruzioneer.gov.it/2018/02/16/prevenzione-vaccinale-s-2017-18-scadenza-del-10-marzo-2018/>

6. In riferimento all'art. 3 bis Legge 119/2017 sopra citata si evidenzia che *“per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione [di cui sopra] nei termini previsti comporta la decadenza dell'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione [...] nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.”*;

In riferimento al punto 1, in considerazione della complessità dell'attuale fase di gestione della pandemia dovuta al Covid-19, si raccomanda, nel rispetto della normativa nazionale vigente, ai dirigenti scolastici che non abbiano ancora provveduto, di inviare alle Aziende sanitarie gli elenchi degli iscritti quanto prima possibile.

Si rammenta che:

- al fine di semplificare lo scambio degli elenchi è preferibile un unico invio all'Azienda USL competente da parte degli Istituti comprensivi. L'invio dovrà essere fatto agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell'allegato 1 completando il file Excel (allegato 2);
- le Aziende USL restituiranno il file, protetto con password, contenente l'elenco dei soli nominativi dei minori **“non in regola con gli obblighi vaccinali”**;
- i minori che hanno aderito all'invito ad eseguire le vaccinazioni, ma hanno il calendario ancora in corso, risulteranno **“non in regola con gli obblighi vaccinali con vaccinazioni in corso”**;
- i minori residenti in Aziende sanitarie diverse da quella su cui insiste la scuola, o comunque non presenti in anagrafe vaccinale (ad esempio stranieri di recente immigrazione), verranno segnalati alla scuola come **“non presenti in anagrafe vaccinale”**.

Si allegano:

- elenco dei referenti delle Aziende USL e delle PEC per l'invio dei dati (**allegato 1**);
- indicazioni operative da rispettare per consentire lo scambio degli elenchi (**allegato 2**).

Distinti saluti.

La Direttrice Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare
Kyriakoula Petropulacos

Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Il Vicedirettore Generale
Bruno E. Di Palma